

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7866	19 agosto 2020	TERRITORIO
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 20 aprile 2020 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per la modifica della Legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 1994 (Abolizione della tassa di collegamento)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa in oggetto avanza la proposta di modifica della Legge cantonale sui trasporti pubblici (LTPub) al fine di abrogare gli articoli che introducono e regolano la tassa di collegamento.

La proposta prevede la modifica seguente:

*“CAPITOLO IV - Tassa di collegamento: abrogato
Articolo 35: abrogato*

*CAPITOLO V
Articoli da 35a a 35t: abrogati
Norma transitoria: abrogata”*

1. PREMESSA

La modifica della Legge sui trasporti pubblici concernente l'introduzione di una tassa di collegamento volta a indurre una riduzione dei picchi di traffico nelle ore di punta, laddove il traffico pendolare è critico (in particolare nelle Regioni del Luganese, Mendrisiotto e Malcantone), incidendo sulle abitudini di mobilità, e a finanziare il potenziamento del trasporto pubblico, è stata approvata dal Gran Consiglio il 14 dicembre 2015 e quindi in votazione popolare il 5 giugno 2016.

Il Consiglio di Stato ha preso atto delle sentenze 25 marzo 2020 del Tribunale federale che respingono tutti i ricorsi presentati.

2. POLITICA DEI POSTEGGI QUALE ELEMENTO INDISPENSABILE DELLA POLITICA DELLA MOBILITÀ

L'offerta di alternative all'uso dell'automobile spesso non risulta sufficiente per indurre a un cambiamento di comportamenti. Le scelte individuali sono fortemente influenzate dall'abitudine, dal possesso dell'automobile e dalla disponibilità del parcheggio a destinazione.

I sondaggi e le inchieste hanno evidenziato come la disponibilità del posteggio a destinazione costituisca un elemento determinante nella scelta di utilizzare l'automobile. Se il posteggio non è posizionato nelle immediate vicinanze del posto di lavoro o se la disponibilità non ne è garantita sono prese in considerazione opzioni di spostamento alternative rispetto al traffico motorizzato individuale.

Per disincentivare gli spostamenti individuali con i mezzi privati è necessario intervenire anche sulla disponibilità complessiva di posteggi destinati ai lavoratori pendolari, rendendo così meno attrattivo l'uso dell'autovettura privata, soprattutto con un basso tasso d'occupazione.

3. POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Lo scrivente Consiglio è cosciente della situazione straordinaria e difficile con cui tutta la società civile è confrontata a causa della diffusione del COVID-19. L'entrata in vigore della tassa di collegamento, e conseguentemente l'inizio del periodo di prova triennale cui essa è soggetta, saranno stabiliti subordinatamente al superamento della crisi dettata dalla pandemia COVID-19, alla ripresa delle attività economiche e all'adeguata informazione dei contribuenti. Essa non avverrà prima del 01.01.2022.

La tassa di collegamento è un'imposta orientativa i cui effetti non sono pronosticabili con precisione, motivo per cui la legge stabilisce un tempo d'applicazione provvisorio di tre anni, durante il quale testarne l'effettiva efficacia. Trascorso questo termine il Consiglio di Stato è tenuto ad allestire all'attenzione del Gran Consiglio un rapporto riguardo gli effetti della tassa, sia dal profilo finanziario, sia dal profilo della mobilità e dell'evoluzione del numero e della collocazione dei posteggi assoggettati alla tassa.

L'art. 35 t della LTPub prevede esplicitamente che il vostro Consesso si esprima in merito al mantenimento delle norme alla luce di questo rapporto.

La situazione della mobilità che ha portato alla definizione delle norme oggetto dell'iniziativa non è mutata: le problematiche (colonne, intasamenti, inquinamento atmosferico) sono temporaneamente scomparse a seguito della situazione sanitaria mondiale ma con tutta evidenza si ripresenteranno non appena quest'ultima sarà stata superata.

Le motivazioni alla base delle norme non sono quindi venute meno e le decisioni del Parlamento, della popolazione e della più alta istanza giudiziaria vanno quindi rispettate

4. CONCLUSIONE

Dopo la sua approvazione parlamentare e in votazione popolare, la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 14 dicembre 2015 concernente l'introduzione di una tassa di collegamento è stata dichiarata legittima dal Tribunale federale.

Considerata l'opportunità e la necessità di questa modifica di legge, il Consiglio di Stato intende procedere alla sua messa in vigore affinché possa disporre del tempo d'applicazione stabilito per testarne l'effettiva efficacia.

Trascorso questo termine e alla luce del rapporto che il Consiglio di Stato è tenuto a redigere, il Gran Consiglio sarà comunque chiamato a decidere se mantenere o modificare la tassa di collegamento. L'abrogazione proposta dall'iniziativa non è dunque sostenuta da sufficienti motivazioni ed è quantomeno prematura.

Lo scrivente Consiglio propone quindi al Parlamento di respingere l'iniziativa parlamentare presentata.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri